

## **Comunicazione del 14 agosto 2018 - Istruzioni operative per le segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni e il rischio di concentrazione e il finanziamento (funding) stabile.**

Si fa seguito alla comunicazione del 22 giugno 2016, con la quale è stata illustrata la pianificazione del passaggio verso l'adozione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza secondo le istruzioni e gli schemi forniti dalla *European Banking Authority* (EBA), e alla comunicazione del 18 ottobre 2017, in cui sono state indicate le date effettive di passaggio alle nuove modalità.

Sulla base di tale pianificazione, per le segnalazioni in materia di grandi esposizioni e di rischio di concentrazione<sup>1</sup> e per le segnalazioni in materia di finanziamento stabile (c.d. NSFR)<sup>2</sup> le nuove modalità saranno adottate a partire dalla data contabile del 30 settembre 2018. Contestualmente queste informazioni non faranno più parte delle basi informative 1, 1F, Y e YF. Le basi informative 1 e Y rimarranno comunque in vigore per i restanti ambiti informativi, mentre le basi informative 1F e YF verranno dismesse. Gli schemi segnaletici e le connesse istruzioni relative alle grandi esposizioni e al rischio di concentrazione e al finanziamento stabile saranno eliminati dalle Circolari n. 154 e 286 (cfr. allegato per il dettaglio) alla prima favorevole occasione.

Le predette segnalazioni dovranno essere trasmesse secondo il modello di rappresentazione dei dati *Data Point Model (DPM)* e la correlata tassonomia XBRL<sup>3</sup>, seguendo le regole di compilazione previste dall'EBA (*EBA XBRL Filing Rules*). Le rilevazioni interessate comprendono i moduli<sup>4</sup>:

- “COREP\_LE\_Con” per le informazioni a livello consolidato riguardanti le grandi esposizioni e il rischio di concentrazione, a cui corrispondono le nuove basi informative “LEXC” per i gruppi bancari e di SIM e “LECF” per i gruppi finanziari;
- “COREP\_LE\_Ind” per le informazioni a livello individuale riguardanti le grandi esposizioni e il rischio di concentrazione, a cui corrispondono le nuove basi informative “LEXI” per le banche e le SIM e “LEIF” per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.;
- “COREP\_NSFR\_Con” per le informazioni a livello consolidato riguardanti il finanziamento stabile, a cui corrisponde la nuova base informativa “NSFC” per i gruppi bancari e di SIM;
- “COREP\_NSFR\_Ind” per le informazioni a livello individuale riguardanti il finanziamento stabile, a cui corrisponde la nuova base informativa “NSFI” per le banche e le SIM.

Per quanto riguarda gli obblighi segnaletici delle SIM e dei gruppi di SIM, si ricorda che:

- le informazioni su grandi esposizioni e rischio di concentrazione non devono essere inviate dalle SIM che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dai gruppi di SIM che comprendono soltanto tali SIM e imprese ausiliarie (cfr. articolo 388 del Regolamento (UE) n. 575/2013);
- le informazioni sul finanziamento stabile devono essere inviate dalle SIM autorizzate a fornire i servizi di investimento e le attività specificate dall'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dai gruppi di SIM che comprendono tali SIM (cfr. articolo 11(3) del Regolamento (UE) n.

---

<sup>1</sup> Tali informazioni sono definite nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (cfr. in particolare gli allegati VIII e IX).

<sup>2</sup> Tali informazioni sono definite nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (cfr. in particolare gli allegati XII, Parte V, e XIII, Parte 5).

<sup>3</sup> Si rimanda al sito dell'EBA per i documenti di riferimento (<https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks>).

<sup>4</sup> Per “modulo” si intende una specifica rilevazione, ciascuna composta da uno o più *template*. Per ciascun modulo e una specifica data di riferimento, i segnalanti sono tenuti ad inviare un file istanza XBRL.

575/2013 secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014<sup>5</sup>).

Si precisa, inoltre, che le eventuali future rettifiche da parte dei segnalanti relative a date contabili che precedono l'adozione delle nuove modalità dovranno essere trasmesse in formato matriciale mediante le preesistenti basi informative. Riguardo al formato XBRL, la possibilità di trasmettere flussi di "rettifica" non è prevista; pertanto, nel caso in cui si renda necessario effettuare revisioni, dovrà essere prodotta una segnalazione completa in sostituzione della precedente.

Nella compilazione del file XBRL l'identificativo del segnalante dovrà essere valorizzato utilizzando i seguenti codici:

- per le banche italiane e le SIM, il codice LEI<sup>6</sup> dell'intermediario;
- per le succursali di banche extracomunitarie, il codice MFI<sup>7</sup> dell'intermediario;
- per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., il codice ABI<sup>8</sup> dell'intermediario.

Qualora il segnalante sia tenuto, nelle segnalazioni consolidate sul finanziamento stabile, anche all'invio dei dati relativi al c.d. "sottogruppo di liquidità nazionale", dovrà identificare tale partizione con il medesimo codice già utilizzato nella rilevazione sul requisito di copertura della liquidità (base informativa LCRC) e nella rilevazione sulle ulteriori metriche di controllo sulla liquidità (base informativa ALMC).

Nell'ambito delle segnalazioni sulle grandi esposizioni e sul rischio di concentrazione si precisa che l'individuazione delle singole controparti e della capogruppo per i gruppi di clienti connessi<sup>9</sup> dovrà continuare ad essere effettuata tramite il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia ("codice censito"; cfr. Circolare 302). Tale codice andrà riportato nel file XBRL secondo il formato costituito da 11 cifre senza il carattere di controllo. Si conferma che:

- nei casi in cui il segnalante, per le esposizioni verso gli schemi di investimento, debba segnalare un "cliente ignoto"<sup>10</sup> è previsto l'utilizzo del codice identificativo "99999999994";
- nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del codice censito in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "99999999997"; l'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante la piattaforma INFOSTAT, per la quale sono valide le medesime credenziali di accesso già in uso. Per tutte le questioni inerenti all'accesso a INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'*help desk* del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: [rdvi.helpdesk@bancaditalia.it](mailto:rdvi.helpdesk@bancaditalia.it); tel. 0647926459).

Eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni andranno inoltrate alla casella funzionale [segnalazioni\\_eba\\_its@bancaditalia.it](mailto:segnalazioni_eba_its@bancaditalia.it). Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate in forma di F.A.Q. sul sito web della Banca d'Italia<sup>11</sup>, a beneficio di tutti i segnalanti.

<sup>5</sup> [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2014-03/20140331\\_II3.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2014-03/20140331_II3.pdf).

<sup>6</sup> Il codice Legal Entity Identifier è composto da 20 cifre alfanumeriche ed è volto a individuare, su scala globale, ciascuna azienda operante sui mercati finanziari (si veda <https://www.gleif.org/en/lei-data/access-and-use-lei-data>).

<sup>7</sup> Monetary Financial Institutions ([http://www.ecb.europa.eu/stats/financial\\_corporations/list\\_of\\_financial\\_institutions/html/elegass.en.html](http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/elegass.en.html)).

<sup>8</sup> Il codice ABI deve essere privo del carattere di controllo.

<sup>9</sup> In ipotesi di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento.

<sup>10</sup> Per la definizione di "cliente ignoto" si veda il Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014.

<sup>11</sup> <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/>.

Per quesiti sulla normativa segnaletica si rinvia al sistema di “*Questions and Answers*” dell’EBA.

**ALLEGATO****SEZIONI E SOTTOSEZIONI DELLA NORMATIVA SEGNALETICA CHE VERRANNO ELIMINATE ALLA PRIMA FAVOREVOLE OCCASIONE<sup>12</sup>**

<i>Descrizione</i>	<i>Circolare 286</i>	<i>Circolare 154</i>
Grandi esposizioni su base individuale	Parte I – Sezione 5	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezione 4.3 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base individuale, sezione IV, sottosezione 4.3
Grandi esposizioni su base consolidata	Parte I – Sezione 6	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezione 4.3 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base consolidata, sezione IV, sottosezione 4.3
Rischio di liquidità – Finanziamento stabile (NSFR) su base individuale	Parte I – Sezione 13	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezioni 4.7.1 e 4.7.2
Rischio di liquidità – Finanziamento stabile (NSFR) su base consolidata	Parte I – Sezione 14	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezioni 4.7.1 e 4.7.2

---

<sup>12</sup> L'elenco non esaurisce gli interventi che saranno necessari sulle Circolari segnaletiche per adeguarne coerentemente tutte le istruzioni alle nuove modalità di raccolta.